

BVGer A-833/2007 vom 3. Oktober 2007

Bundesverwaltungsgericht, 2007-10-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_A-833_2007

FR: TAF A-833/2007 du 3 octobre 2007

IT: TAF A-833/2007 del 3 ottobre 2007

Regeste

Dogane

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il presente gravame in virtù degli artt. 1, 31, 32 e 33 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32) in relazione con l'art. 109 cpv. 1 lett. c della legge federale del 1. ottobre 1925 sulle dogane (vLD; CS 6 475), norma applicabile alla presente fattispecie giusta l'art. 132 cpv. 1 della nuova legge sulle dogane del 18 marzo 2005 (LD; RS 631), in vigore dal 1. maggio 2007. Per quest'ultimo disposto, le procedure d'imposizione doganale pendenti al momento della sua entrata in vigore, come il caso in esame, soggiacciono infatti ancora al diritto previgente.

E. 1.2

Nella misura in cui non concerne specificatamente la procedura di sdoganamento (cfr. art. 3 lett. e della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021]) - esclusivamente disciplinata dalle norme procedurali del diritto doganale (art. 24 e art. 29 segg. LD; Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 68.51, consid. 3c) - e fatta eccezione per quanto direttamente prescritto dalla LTAF o da normative speciali (cfr. art. 37 LTAF, art. 2 cpv. 4 PA e art. 19 segg. della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo [DPA; RS 313.0]), la presente procedura soggiace alla PA.

E. 1.3

Tenuto conto delle ferie giudiziarie natalizie, il provvedimento in esame - una decisione fondata sul diritto pubblico federale ai sensi dell'art. 5 PA - è stato impugnato con atto tempestivo (art. 22 segg. PA; art. 50 PA). Rispettate sono pure le esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA). Comportando lo stesso un onere pecuniario, dato è senz'altro anche l'interesse a ricorrere. Di qui la legittimazione della ricorrente giusta l'art. 48 cpv. 1 PA. Per quanto precede, il ricorso è di principio ricevibile e dev'essere esaminato nel merito.

E. 2

Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Da parte sua, il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (Pierre Moor, Droit administratif,

vol. II, Berna 2002, no. 2.2.6.5.). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L'autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; Alfred Kölz/Isabelle Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 2. ed., Zurigo 1998, no. 674 segg.).

E. 3

La decisione qui impugnata basa formalmente sull'art. 12 DPA, norma applicabile alla fattispecie in conformità al rinvio contenuto nell'art. 80 vLD, in vigore fino al 30 aprile 2007. Questa norma prevede che se in seguito ad un'infrazione della legislazione amministrativa della Confederazione - in concreto una contravvenzione ex art. 74 cifra 15 in relazione con l'art. 9 e l'art. 13 vLD - una tassa non è stata a torto riscossa, la tassa non reclamata va pagata successivamente. L'art. 12 cpv. 2 DPA precisa d'altro canto che obbligato al pagamento è colui che ha fruito dell'indebito profitto. Il vantaggio patrimoniale - ed è quanto viene concretamente rimproverato alla ricorrente - può derivare anche dal fatto di aver importato merci all'aliquota di dazio del contingente doganale (ADC) senza che ne fossero date le condizioni (decisione del Tribunale federale 2A.596/1998 del 7 luglio 1999, consid. 4d; decisione del Tribunale amministrativo federale A-1722/2006 dell'8 marzo 2007, consid. 3.2.; decisione della CRD 2002-112 del 17 aprile 2003 pubblicata in *Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC]* 67.119, consid. 2c).

E. 4.1

Giusta l'art. 17 della legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), per determinare i dazi all'importazione occorre tenere conto della situazione interna in ambito di approvvigionamento, nonché delle possibilità di smercio per analoghi prodotti indigeni. Sempre al fine di garantire determinate condizioni quadro per la produzione e lo smercio di prodotti agricoli, l'art. 21 LAgr prevede pure la fissazione di contingenti doganali (DTF 128 II 34, consid. 2; decisione del Tribunale amministrativo federale A-1674/2006 del 16 aprile 2007, consid. 2). La ripartizione rispettivamente l'attribuzione di tali contingenti può tra l'altro avvenire mediante vendita all'asta (art. 22 cpv. 2 lett. a LAgr).

E. 4.2

Le modalità di ripartizione dei contingenti doganali mediante vendita all'asta sono regolate dall'art. 16 segg. dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr, RS 916.01) e - per quanto riguarda la fattispecie in esame - anche dall'art. 17 segg. dell'ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM, RS 916.341).

E. 4.3

In questo contesto, affinché una determinata merce possa essere importata all'ADC, sia l'art. 19 cpv. 2 OIAgr che l'art. 19 cpv. 1 OBM prescrivono che l'importazione all'aliquota di dazio del contingente (ADC) o all'aliquota di dazio zero è consentita soltanto dopo che è stato pagato l'intero prezzo di aggiudicazione. Se le condizioni indicate non sono adempiute, viene invece applicata l'aliquota di dazio fuori contingente doganale (ADFC).

E. 5.1

La ricorrente non nega di aver importato parte della quota di contingente doganale che le era stata attribuita mediante vendita all'asta, prima del pagamento del prezzo di aggiudicazione. Con scritto del 7 aprile 2006, essa riconosce il proprio errore, riconducendolo espressamente a una dimenticanza rispettivamente ad un malinteso intercorso con il suo ufficio contabilità. Riconosciuta è pure la quantità di merce importata (417 kg) prima del pagamento.

E. 5.2

Pur non contestando di aver proceduto all'importazione di 417 kg di merce prima del pagamento dell'importo dovuto, la ricorrente postula l'annullamento della decisione impugnata. Essa censura un'errata applicazione della legge e deplora l'eccessivo formalismo che contraddistinguerebbe l'agire delle autorità - volto, a suo dire, a una mera funzione repressiva tramite la riscossione di dazi a carattere proibitivo -, sottolineando la particolarità della situazione in cui si trovava il Paese d'origine della merce al momento della sua importazione. Denuncia errori nel definire la merce importata e nel calcolare gli importi di dazio dovuti. Mette infine in discussione il funzionamento del sistema "E-DEC", criticandone l'affidabilità.

E. 5.2.1

La censura di errata applicazione della legge è infondata. Come visto, la condizione dell'avvenuto pagamento del prezzo di aggiudicazione prima dell'importazione è ancorata negli art. 19 cpv. 2 OIAgr e art. 19 cpv. 1 OBM. Queste norme rispecchiano un'opzione perfettamente legittima del Consiglio federale, presa nell'ambito della delegazione legislativa ad esso accordata (DTF 129 II 160, consid. 2.3.; decisione del Tribunale federale 2A.452/2002 del 6 dicembre 2002, consid. 2). Del pari, del tutto legale è anche il carattere proibitivo delle aliquote per lo sdoganamento di merce all'ADFC. Quello della fissazione di contingenti al fine del controllo delle importazioni è uno strumento riconosciuto e previsto dalla LAgr, applicato in pieno rispetto del diritto internazionale (DTF 128 II 34, consid. 2b; decisione del Tribunale amministrativo federale A-1674/2006 del 16 aprile 2007, consid. 2.3). Per altro occorre osservare che oggetto della presente procedura sono unicamente i contenuti della decisione di riscossione posticipata del 21 dicembre 2006, non invece quelli della decisione di aggiudicazione del 24 febbraio precedente. Quest'ultima è infatti rimasta incontestata ed è da tempo cresciuta in giudicato, ivi compreso per quanto riguarda le modalità di pagamento, espressamente indicate nella stessa e dalla ricorrente implicitamente accettate (in senso conforme, cfr. la decisione del Tribunale amministrativo federale A-1722 dell'8 marzo 2007, consid. 5.1).

E. 5.2.2

Prescrivendo l'art. 19 cpv. 2 OIAgr e l'art. 19 cpv. 1 OBM delle vere e proprie condizioni di pagamento, frutto di un'opzione ben precisa dell'autorità competente, fuori luogo è pure il rimprovero di eccessivo formalismo mosso relativamente all'agire delle autorità doganali. Per quanto ricevibile e non già da proporsi nell'ambito dell'impugnazione della decisione di aggiudicazione del contingente per i motivi appena esposti, anche tale censura risulta infondata. Il riconoscimento di eccessivo formalismo nell'agire di un'autorità presuppone l'applicazione di regole di forma severe e fini a se stesse, ciò che è da principio escluso nella fattispecie, essendo le citate modalità di pagamento delle vere e proprie condizioni contestuali all'aggiudicazione ed alla gestione dei contingenti doganali (Pierre Moor, op. cit., no. 2.2.4.6., con riferimenti alla giurisprudenza). Sempre in questo contesto, irrilevante

è pure il fatto che la ricorrente - come da lei stessa affermato, dopo aver però attribuito l'accaduto ad una sua "clamorosa dimenticanza" - sarebbe stata distolta dall'occuparsi delle questioni prettamente amministrative relative alla società, a causa delle notizie che venivano dall'Argentina. Occorre infatti ricordare che l'indebito profitto che le viene rimproverato (cfr. precedente consid. 3) e per il quale l'istanza inferiore ha proceduto alla riscossione posticipata che ci occupa, dipende unicamente da una violazione oggettiva di un disposto della legislazione doganale, in concreto assodata (cfr. sempre DTF 129 II 160, consid. 3.2. con ulteriori riferimenti; decisione del Tribunale amministrativo federale A-1722/2006 dell'8 marzo 2007, consid. 3.2.).

E. 5.2.3

La censura riguardante gli errori nel definire la merce e nel calcolare gli importi di dazio dovuti è anch'essa infondata rispettivamente non sufficientemente circostanziata. La merce importata è stata indicata correttamente fin dalla lettera del 30 marzo 2006. L'errore cui fa riferimento la ricorrente - intervenuto in seguito, e solo nella lettera indirizzata dalla DGD alla ricorrente il 14 novembre 2006 - era riconoscibile come tale e non ha portato pregiudizio alcuno alla ricorrente. Esso è stato poi nuovamente corretto, tant'è che dalla decisione qui impugnata - datata 21 dicembre 2006 - emerge inequivocabilmente che la merce importata prima del pagamento del prezzo di aggiudicazione era costituita da "lombi/high-quality-beef", non da "prosciutto crudo".

E. 5.2.4

Come visto, in sede di ricorso la ricorrente sostiene ancora che la somma dovuta non terrebbe conto di un anticipo di fr. 5'421.--, che sarebbe stato da lei corrisposto in occasione dell'acquisto all'asta dei contingenti di sua pertinenza. Venendo meno al suo dovere di collaborare ed adeguatamente sostanziare le proprie richieste (cfr. art. 13 PA; Pierre Moor, op. cit., no. 2.2.6.3; Isabelle Häner/Alfred Kölz, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechspflege des Bundes*, 2. ed., Zurigo 1998, no. 602 segg.), essa non produce però nessun giustificativo al riguardo. Il pagamento di detto importo non emerge d'altra parte chiaramente neppure dall'incarto dell'istanza inferiore. Al contrario, da quest'ultimo risulta che, in data 14 novembre 2006, la DGD ha inviato alla ricorrente la nota dettagliata dei dazi ancora dovuti - nota pari a fr. 8'766.55 - impartendole un termine di 10 giorni per esprimersi in merito e che, in quell'occasione, essa non ha mosso nessuna obiezione. Da tale fatto si può quindi concludere che - contrariamene a quanto da lei successivamente sostenuto ma non sostanziato - gli importi calcolati dalla DGD erano e sono corretti. Di qui, l'infondatezza del ricorso anche su questo punto. Alla stessa conclusione occorre giungere anche nel caso in cui, con la propria censura, la ricorrente avesse inteso riferirsi al prezzo pagato per l'aggiudicazione del contingente medesimo. In base al bando (punto 7 lett. f), esso non comprende infatti alcun tributo doganale né tasse.

E. 5.2.5

Del tutto generiche si rivelano infine le critiche al sistema di sdoganamento E-DEC. In assenza di riscontri concreti, che incombeva alla ricorrente di invocare (in proposito cfr. decisione della Commissione di ricorso in materia doganale [CRD] 2003-128 del 4 ottobre 2005, consid. 38), non è al riguardo necessario spendere ulteriori parole.

E. 6

Preso atto dell'infondatezza delle censure sollevate dalla ricorrente, occorre di seguito soffermarsi sulla domanda di condono. Con la sua impugnativa, essa formula infatti - in via

ancor più subordinata rispetto alla domanda di annullamento parziale della decisione di riscossione - una richiesta di condono dei dazi eventualmente dovuti. La problematica del condono è regolata dall'art. 127 vLD (al riguardo cfr. Hans Beat Noser, Der Zollnachlass nach Art. 127 ZG - wozu, wie, wann?, Rivista delle dogane 3/1990, pag. 78 segg. [con seguito in 4/90, pag. 46 segg.]). In base a questa norma, il dazio può essere in tutto o in parte condonato per vari motivi. Tra essi anche quelli evocati dalla ricorrente, ovvero quando, in base alle circostanze specifiche, la riscossione posticipata costituisca un non equo aggravio (127 cpv. 1 cifra 3 vLD), oppure se a causa di circostanze straordinarie non concernenti la fissazione dei tributi, la riscossione costituisca un rigore particolare (art. 127 cpv. 1 cifra 4 vLD). La domanda di condono, corredata dei necessari documenti giustificativi, dev'essere presentata alla direzione generale delle dogane entro un anno dal momento della determinazione dei tributi (art. 127 cpv. 2 vLD). Sennonché, l'applicazione dell'art. 127 vLD presuppone che il dazio oggetto del condono sia stato stabilito definitivamente, con una decisione cresciuta in giudicato. L'istituto del condono è infatti espressione dell'esecuzione fiscale e non della tassazione. Ma appunto tale condizione fa difetto nel caso in esame (decisione della CRD 2001-044 del 18 settembre 2002, consid. 4a recentemente confermata con decisione del Tribunale amministrativo federale A-1732/2006 dell'8 maggio 2007, consid. 3.2.). Questo perché nella fattispecie i dazi reclamati dalla DGD sono ancora oggetto di litigio tra le parti. Di qui l'irricevibilità della richiesta di condono, la quale potrà se del caso essere nuovamente formulata all'istanza competente, allorché la decisione concernente il dazio dovuto sarà diventata definitiva.

E. 7

Riassumendo, le censure della ricorrente si sono tutte rivelate inconsistenti. Nella misura in cui risulta ricevibile, ne discende che il ricorso deve essere respinto con conseguente conferma della decisione impugnata, che condanna la ricorrente al pagamento del dazio di fr. 8'766.55.

E. 8

In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente. Nel caso in esame, tenendo conto dell'ampiezza dell'incanto e del tempo richiesto per la sua trattazione (art. 1 e 2 del regolamento dell'11 dicembre sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]), esse vengono stabilite in fr. 1'500.--, importo che viene integralmente compensato con l'anticipo versato dalla ricorrente il 19 febbraio 2007.

E. 9

Con riferimento all'art. 7 cpv. 3 TS-TAF, alla DGD non viene riconosciuta nessuna indennità per ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.